

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Ángel Somoza Hermo, Iluni3n Seguridad SA / Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)**

(Causa C-60/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimento d'impresa — Articolo 3, paragrafo 1 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Subentro nei contratti di lavoro che interviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo — Contratto collettivo che esclude l'obbligo, per il cedente e il cessionario dell'impresa, di rispondere solidalmente delle obbligazioni, ivi comprese quelle di natura retributiva, sorte dai contratti di lavoro prima della cessione di tale impresa)*

(2018/C 319/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

**Parti**

Ricorrenti: Ángel Somoza Hermo, Iluni3n Seguridad SA

Convenute: Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di vigilanza di impianti concluso con un'impresa e ha stipulato, ai fini dell'esecuzione di tale prestazione, un nuovo contratto con un'altra impresa che riassume, in forza di un contratto collettivo, una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dell'organico che la prima impresa aveva assegnato all'esecuzione di detta prestazione, a condizione che l'operazione sia accompagnata dal trasferimento di un'entità economica tra le due imprese considerate.
- 2) La Corte di giustizia dell'Unione europea è incompetente a rispondere alla seconda questione posta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna) con decisione del 30 dicembre 2016.

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 18.4.2017.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy / Abnormal Load services (International) Limited**

(Causa C-88/17) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino — Competenza del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione — Luogo di prestazione dei servizi — Contratto di trasporto di merci tra due Stati membri — Percorso costituito da piú tappe ed effettuato con diversi mezzi di trasporto]*

(2018/C 319/09)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus